

Sent. N°	4081/2018
R. G. N°	3924/2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Roma - Sezione Lavoro e Previdenza

composta dai signori magistrati:
PERRA dr.ssa Flavia - Presidente
BOERI dr. Giovanni - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia - Consigliere rel.
nell'udienza di discussione del 31 ottobre 2018, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 3924 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2014

TRA

██████████ con l'avv. Paolo Zucchini
appellante

E

INPGI - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI
"GIOVANNI AMENDOLA", con gli avv.ti Gavina Maria Sulas e Cristiana Giordano
appellato

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1723/2014 del 20.2.2014

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come dai rispettivi atti introduttivi

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In primo grado il ██████████ (di seguito anche: ██████████) aveva impugnato il verbale di accertamento del 20.12.2012 n. 77 (e il successivo decreto ingiuntivo notificato il 4.2.2013) dove si contestava alla società odierna appellante irregolarità o omissioni originarie dal non avere sottoposto a contribuzione le somme erogate a dipendenti giornalisti a titolo di:

1. rimborso spese per aggiornamento professionale (5/2005 - 7/2010), in quanto non sostenute nell'interesse del datore di lavoro ex art. 45 CCNLG;
2. somme fisse in busta paga a titolo di "diarie esenti" (1/2005 - 10/2010) ai giornalisti ██████████, ██████████ e ██████████;
3. somme erogate a titolo di transazione e incentivo all'esodo di tre dipendenti ██████████, ██████████, ██████████, rispettivamente il: 27.9.2006, 9.10.2008 e 2.9.2009)

Secondo gli ispettori, ai sensi degli artt. 12 l.n. 153/69 e 51 DPR 917/86, tutte le somme in questione devono ritenersi redditi da lavoro dipendente.

Infatti, sebbene gli accordi aziendali del 1976 e 1977 abbiano previsto la concessione ai giornalisti de [redacted] e [redacted] della facoltà di godere di un periodo sabbatico con costi di studio e trasporto per metà a carico dell'azienda, istituendo a tal fine un fondo incrementato da accordi successivi, ad avviso degli ispettori risultavano effettuate spese senza alcuna correlazione con eventi formativi, a volte rimborsate in base a mere autodichiarazioni ovvero supportate anche da ricevute di oggetto totalmente estraneo alle attività formative, come gioiellerie, corsi di pilates); invero, secondo l'INPGI occorre la connessione diretta ed immediata fra il bene o servizio rimborsato e l'attività professionale, mentre per la [redacted] basta escludere che l'erogazione sia una utilità ad esclusivo vantaggio del lavoratore; viene contestato dalla [redacted] anche il metodo di verifica a campione; e la genericità delle conclusioni perché per ciascun dipendente viene indicato l'importo complessivo per il quale è omessa la contribuzione e non le singole voci di spesa.

Quanto alle c.d. "diarie esenti", la [redacted], nell'opporsi, ha replicato che il rimborso a piè di lista esente per legge nel caso di prestazione all'estero è di 77 euro giornalieri, mentre la diaria corrisposta e contestata era di importo minore: euro 951,77 mensili; in subordine, ricorda che gli assegni in sede disagiata estera sono comunque non imponibili al 50%.

Infine, quanto alle somme erogate in occasione della cessazione di alcuni rapporti di lavoro, l'INPGI ha evidenziato che il giornalista [redacted] aveva impugnato il licenziamento e si era raggiunto un accordo transattivo il cui contenuto non era stato assoggettato a contribuzione benché chiaramente corrispettivo; il giornalista [redacted] aveva cessato il rapporto per limiti di età ma dopo aveva ricevuto, oltre al TFR, una somma con una pretesa e contraddittoria imputazione di incentivo all'esodo; infine il giornalista [redacted] si era dimesso ex art. 24 CCNLG (perché aveva contratto matrimonio), ma aveva parimenti ricevuto un incentivo all'esodo.

La [redacted] ha dunque chiesto al giudice l'annullamento del decreto ingiuntivo, in via gradata l'applicazione in proprio diritto del comma 18 dell'art. 116 della legge n. 388/2000 (che ha riformulato le sanzioni), non senza avere altresì eccepito la prescrizione parziale delle pretese dell'Istituto.

L'INPGI si è difeso argomentando che l'esame effettuato in sede di ispezione non è affatto a campione, solo le produzioni del monitorio erano state parziali rispetto alla mole di documentazione acquisita dall'azienda; nel merito, ha difeso la legittimità del proprio operato ed in particolare l'interpretazione della normativa rilevante fatta propria dagli ispettori.

Il Tribunale di Roma ha in gran parte rigettato l'opposizione della [redacted], rilevando come prescritte solo alcune delle somme imputate dall'azienda a "diarie esenti", ponendo le spese di lite a carico dell'opponente.

Ad avviso del giudice, non essendo contestati nella loro materialità gli importi corrisposti, è onere del datore di lavoro dimostrare una causa di esclusione dalla generale presunzione di natura retributiva delle somme percepite in relazione al rapporto di lavoro (art. 3 DLgs n. 314/97).

Quanto alla eccepita prescrizione: constano atti interruttivi del 15.6.2009 e del 19.10.2010 (docc 14 e 15 del fascicolo INPGI di primo grado) oltre alla notifica dello stesso verbale di accertamento (20.12.2010); la prescrizione è stata accertata solo per le c.d. "diarie esenti" anteriori al mese di aprile 2005.

Passando al merito della lite e alla controversa interpretazione in merito alla natura retributiva di quanto corrisposto ai dipendenti, in relazione alle c.d. attività formative la sentenza ha esposto che gli ispettori hanno accertato numerosi casi in cui le voci di spesa non erano giustificate o non erano connesse a giustificazioni attinenti le attività formative o svincolate da richieste conformi a quanto richiesto dall'art. 45 CCNLG: ad avviso del giudice non si tratta di valutazioni personali dei verbalizzanti, ma dell'interpretazione conforme alla legge; la società peraltro non integra in sede di opposizione la documentazione già presentata all'Istituto e si limita a chiedere l'espletamento di una CTU, richiesta che però appare esplorativa; la contestazione che le stesse spese siano state considerate esenti per alcuni giornalisti e non per altri è generica; osserva poi il giudice che è noto che la finalità formativa deve emergere in connessione con la specifica professionalità del giornalista interessato, per cui, ad esempio, il giornalista originario di Taranto che si reca a Natale a Taranto difficilmente potrà vantare la finalità formativa in mancanza di giustificativi specifici; la stessa prova orale è stata ritenuta valutativa e generica.

Quanto alla diaria o indennità di trasferta, questa va corrisposta se si è temporaneamente inviati in un luogo diverso dalla sede contrattuale di lavoro, ai sensi dell'art. 51 comma 5 del DPR n. 917/86, con metodo di rimborso forfettario o misto o analitico, in questo caso forfettario: ma tale istituto non si attaglia al caso dei tre giornalisti che avevano un incarico di inviato e dunque rendevano la loro prestazione stabilmente all'estero.

In relazione, infine, alle somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo, il giudice ha rilevato, quanto al [REDACTED], che la qualificazione delle parti non è conclusiva, perché si incide su diritti indisponibili; l'INPGI infatti fa valere il credito contributivo derivante dalla legge e non dalla transazione, che non ha effetti sull'Istituto, terzo rispetto ad essa: con la conseguenza che se il dipendente rinuncia a crediti effettivamente sussistenti, l'obbligo contributivo resta: la giurisprudenza infatti ci dice che se vi è stata contestazione della cessazione del rapporto, le somme erogate in transazione si presumono retributive, soprattutto se l'esodo, come nella specie, riguarda una sola persona e la somma, come in questo caso, è correlata alle rinunce.

Similmente il giudice ha ritenuto per il giornalista [REDACTED] che si pensiona per limiti di età ma che risulta avere ricevuto l'incentivo all'esodo perché il rapporto è "assistito da regime di stabilità"; e parimenti per il giornalista dimissionario [REDACTED] (il cui accordo reca la medesima indicazione del rapporto in regime di stabilità).

Le misure delle sanzioni, contestate dalla [REDACTED] in quanto convinta che sia stato adottato il più oneroso criterio di calcolo della disciplina previgente, sono valutate dal giudice come correttamente quantificate, all'esito di un rapido calcolo delle proporzioni (le sanzioni risultano infatti essere inferiori al 60% dei contributi), per cui appare applicata la disciplina dell'art. 116 L.n. 388/00.

La [REDACTED] ha interposto appello riproponendo avverso l'accertamento dell'INPGI le medesime censure del primo grado.

Ha dedotto, con maggiore ampiezza rispetto all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, che sia stato violato il proprio diritto di difesa per la circostanza che in monitorio si siano prodotti documenti a campione: nella opposizione infatti la [REDACTED] ha potuto difendersi solo su quelli, mentre solo dopo l'INPGI ha depositato la documentazione integrale.

Sulle diarie, la [REDACTED] deduce che l'incarico del corrispondente è temporaneo di per sé.

Sull'incentivo all'esodo, argomenta che tale natura dell'attribuzione è l'unica che ha sorretto le tre dazioni, altrimenti prive di causa quantomeno per le cessazioni di M [REDACTED] e [REDACTED], non dovute alla volontà aziendale; cita una giurisprudenza di legittimità per la quale l'incentivo all'esodo può essere corrisposto anche in assenza di un esodo di massa e a beneficio di un solo lavoratore.

Contesta poi nuovamente che vi siano stati atti interruttivi precedenti la notifica del verbale (20.12.2012).

L'INPGI si è costituito anche nella fase di appello, contestando l'ammissibilità del ricorso e ricordando che, per i giornalisti [REDACTED] e [REDACTED], la società non ha depositato alcun accordo, per cui da alcun indizio potrebbe ricavarsi la natura incentivante della dazione.

In merito alla prescrizione, contesta che vi sia anche per la piccola misura accertata dal giudice: gli atti interruttivi del 14 e 15 giugno 2010 sono infatti idonei ad interrompere anche i termini per le contribuzioni del maggio 2010, che devono essere versate entro il mese di giugno; e ci sono gli atti interruttivi individuati dal giudice, con riscontro della ricezione: 10.2.2010 per le somme corrisposte a titolo di diarie esenti; 14.6.2010 per le somme corrisposte a titolo di aggiornamenti professionali. *esodo*

All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello non merita accoglimento.

Va premesso che esso si presenta ai limiti dell'ammissibilità ai sensi degli artt. 342 e 434 cpc. Invero il ricorso in appello ricalca con precisione il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo con la mera accortezza di inserire, nel punto ove è rilevante, brani della sentenza, ma senza rivolgersi direttamente contro di essa (evidenziando le censure al ragionamento del giudice), bensì, nuovamente, all'operato dell'INPGI.

Volendo, pur dubitandosi dell'ammissibilità del gravame, favorire l'interesse delle parti all'ottenimento di un giudizio di merito, e dato atto che, in qualche parte dell'appello, emerge una connessione con la pronuncia e non solo con l'attività degli ispettori verbalizzanti, va in primo luogo esclusa la ricorrenza della eccepita prescrizione: in uno dei faldoni contenenti i documenti prodotti in primo grado dall'INPS, infatti, sono presenti gli atti interruttivi del 15.6.2009 e del 19.10.2010, della cui ricezione consta il riscontro da parte della [REDACTED].

E' vero che l'INPGI ha chiesto ed ottenuto il provvedimento monitorio sulla base di un campione soltanto della documentazione esaminata e ritenuta insufficiente; ma, in disparte la circostanza che si trattava pur sempre di documentazione fornitagli dalla sua odierna controparte, quest'ultima poteva, in ragione di ciò, chiedere l'acquisizione di documentazione integrativa all'esito della costituzione dell'INPGI nel giudizio di merito (con il deposito di numerosi faldoni), mentre nulla ha prodotto a confutazione delle difese avversarie e ad integrazione delle proprie né in sede di ricorso né successivamente.

Correttamente, dunque, il giudice di primo grado, entrando nel merito del fondamento della pretesa creditrice a seguito dell'instaurarsi di un giudizio ordinario di cognizione, in virtù della proposta opposizione, ha valutato le rispettive posizioni delle parti sulla scorta del materiale probatorio del giudizio di merito, a prescindere da ogni considerazione (viepiù irrilevante in questa sede) sulla sussistenza *ab origine* dei requisiti necessari alla emissione del decreto.

Nel merito delle contestazioni al verbale di accertamento giova ricordare, per le singole poste contestate, cosa ha sancito il giudice di legittimità a proposito delle questioni dibattute nel presente giudizio.

Quanto ai compensi per aggiornamenti professionali, "la presunzione generale di assoggettamento a contribuzione di quanto percepito a titolo di retribuzione di cui all'art. 12, comma 1, della l. n. 153 del 1969, può essere vinta solo dalla dimostrazione, di cui è onerato il datore di lavoro, che l'erogazione appartenga ad una delle categorie che, in base al comma 2 dello stesso articolo, sono espressamente escluse". Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento ad un rapporto di lavoro giornalistico, aveva ritenuto la natura retributiva delle somme corrisposte dal datore di lavoro, non avendo questi provato l'effettività degli aggiornamenti professionali di cui all'art. 45 c.c.n.l. giornalisti, ai fini della dimostrazione del diritto all'esenzione dal generale obbligo contributivo. (Cass. lav. n. 23051/2017).


Così anche nel caso di specie, laddove le spese contestate non sono univocamente connesse alle esigenze di aggiornamento professionale specifiche del giornalista che ne fruisce e per diverse di esse la documentazione di appoggio è mancante o gravemente lacunosa e, come si è accennato, non è stata nemmeno integrata nel corso del giudizio di merito.

Va ricordato che l'invocato art. 45 CNLG prevede che l'aggiornamento professionale va attuato in relazione a specifiche esigenze, d'intesa con le direzioni, sulla base di uno specifico programma, mediante corsi di aggiornamento o iniziative culturali "attinenti" le specifiche competenze e sulla base di idonea documentazione. Estendendo senza limiti la nozione di "aggiornamento", ossia svincolandola da ogni collegamento con la specificità della competenza giornalistica al momento attribuita, si finirebbe col ricomprendere nell'esenzione – che dunque diverrebbe regola generale – qualsiasi genere di spesa sostenuta per viaggi, incontri, manifestazioni, soggiorni e seminari, ancorché completamente avulsi dal settore di competenza professionale del giornalista (cfr. questa Corte d'appello, n. 1864/2014 del 20 giugno 2014).

In tema di compensi per lo svolgimento all'estero della prestazione, "in tema di sgravi contributivi, che costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, spetta al datore di lavoro, che pretenda di usufruire di quelli previsti per il caso di trasferta dei dipendenti o

di rimborso per spese di viaggio, dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti l'esonero" (da ultimo Cass. lav. n. 18160/2018).

Nel caso di specie i tre giornalisti rendono ordinariamente la loro prestazione all'estero, trattandosi di corrispondenti con incarico triennale rinnovabile, dunque certamente di natura non transitoria, mentre il trattamento di favore delle diarie trova il proprio presupposto in veri e propri trasferimenti temporanei di giornalisti originariamente inseriti in una sede nazionale.

In relazione all'incentivo all'esodo corrisposto al [REDACTED], "ai fini dell'individuazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, posto che il rapporto assicurativo e gli obblighi di contribuzione ad esso connessi sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma ne sono del tutto autonomi e distinti, sussistendo indipendentemente dal fatto che le obbligazioni retributive nei confronti del lavoratore siano state in tutto o in parte soddisfatte, ovvero che quest'ultimo abbia rinunciato ai suoi diritti, anche una transazione tra lavoratore e datore di lavoro va ritenuta estranea rispetto a tali obblighi, sicché, ai fini dell'assoggettamento a contribuzione, sarà necessario provare e distinguere quali siano nell'accordo transattivo le poste di sicura natura retributiva e collegate intrinsecamente al sottostante rapporto di lavoro" Così Cass. lav. n. 27933/2017, che nella specie ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto insussistente l'obbligazione contributiva, rispetto a somme erogate in esecuzione di una transazione intervenuta tra un istituto di credito e alcuni legali suoi ex dipendenti, ritenendole svincolate dall'intercorso rapporto di lavoro. Nel caso di specie, però, tale distinzione non è operata dai contraenti e l'intera dazione è stata corrisposta "a titolo transattivo", il che chiaramente non può ammettersi, trattandosi di una eccezione al principio della generale natura retributiva delle somme percepite in costanza di rapporto (art. 3 D.Lgs. n. 314/1997). 

In termini, "in materia di contributi previdenziali, sul fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva non può in alcun modo incidere la volontà negoziale, che regoli diversamente l'obbligazione stessa o risolva con un contratto di transazione la controversia relativa al rapporto di lavoro, precludendo alle parti il relativo accertamento giudiziale. Ne consegue che la somma ricevuta dal singolo lavoratore, dopo che lo stesso ha impugnato il licenziamento, sulla base di transazione intervenuta con il datore di lavoro, non integra un incentivo all'esodo - ai sensi dell'art. 12, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'art. 6, comma 1, d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314 - ma ha natura retributiva, con conseguente assoggettabilità a contribuzione previdenziale." (Cass. lav. n. 3685/2014).

Ancora meno verosimile la qualificazione di incentivo all'esodo per somme corrisposte a dipendenti il cui rapporto non cessava per esclusiva volontà della [REDACTED] ma, in un caso, per sopraggiunti limiti di età ([REDACTED]) e nell'altro caso per dimissioni volontarie ([REDACTED]), dovendosi escludere dunque, per natura, la causa incentivante della dazione.

La sentenza gravata merita, conclusivamente, conferma.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

- respinge l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 16.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, da distrarsi;
- dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art.13 comma 1 quater D.P.R. 115/02 per il raddoppio del contributo unificato.

Roma, 31 ottobre 2018
Il Giudice estensore
Maria Giulia Cosentino

Maria Giulia Cosentino

Il Presidente
Flavia Perra

Flavia Perra

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Baldanza

Maria Baldanza

R.G. 3924/2014
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
D EPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, il _____
21 NOV. 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Baldanza

Maria Baldanza